

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

.....

CONVENZIONE

per la realizzazione delle opere connesse alla soppressione del P.L. al km 45+417
della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (scalo Vado Ligure Z.I.) mediante la
costruzione di un sottopasso ciclopedonale, sottopassante Via Maestri del
Lavoro d'Italia, la linea di raccordo ferroviario verso il Porto di Savona e Via
Sabazia, ed una rampa stradale di collegamento, che utilizzando parte del
viadotto ferroviario esistente, permetterà un agevole collegamento tra Via
Sabazia e Via Ferraris. Dette opere saranno progettate e realizzate nell'ambito
del progetto NPP 0384 – Adeguamento e Potenziamento impianto di Vado
Ligure zona industriale – fase funzionale 01 nuovo ACC su ferro attuale Vado
Ligure

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, per brevità RFI) con sede
qui rappresentata:

ing. il quale agisce nella sua qualità di Referente di Progetto a ciò

legittimato da procura speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato di RFI

S.p.A repertorio n. Rogito n. del dr. Paolo Castellini

(notaio in Roma.) (in seguito per brevità denominata semplicemente “RFI”)

e	

dall'Ing. Daniele MARI, in qualità di responsabile della Direzione Operativa
Infrastruttura Territoriale di Genova (in seguito per brevità denominata "DOIT
Genova"), in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 4 luglio 2018,
repertorio n. 101947, raccolta n. 26403, del notaio Paolo Silvestro in Roma

E

Comune di Vado Ligure, che in seguito per brevità sarà chiamato "Comune", per
il quale interviene nel presente Atto il Sig.
nato a il..... nella qualità di

E

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che in seguito per
brevità sarà chiamata "AdSP-MALO", per la quale interviene nel presente Atto il
Sig. nato a il.....
nella qualità di

E

Esso/Infineum, , per la quale interviene nel presente Atto il
Sig. nato a il.....
nella qualità di
congiuntamente definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- 1) RFI è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione
speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione
dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione di idonei manufatti
sostitutivi o deviazioni stradali;
- 2) per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello

	deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni	
	stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 1 L. n.	
	354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate	
	e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art. 2 della Legge	
	354/1998);	
	3) che, ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865	
	n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e	
	sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la	
	conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente	
	proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d'arte	
	ricomprese nel corpo della ferrovia;	
	4) il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di	
	opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un	
	Programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in	
	forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di	
	Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare	
	la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e	
	degli impianti ferroviari;	
	5) la realizzazione delle opere sostitutive consente, infatti, un incremento della	
	funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel	
	miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella	
	maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi	
	connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nell'azzeramento dei costi	
	per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi	
	a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;	
		3

- | | |
|-----|--|
| 6) | alla progressiva chilometrica 45+417 della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (scalo Vado Ligure z.i.) esiste un passaggio a livello su strada soggetta a transito pubblico di competenza del Comune di Vado Ligure; |
| 7) | nell'ambito del progetto NPP 0384 – Adeguamento e Potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale – fase funzionale 01 nuovo ACC su ferro attuale Vado Ligure, è stato redatto, a cura e spese di RFI, ed approvato, dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n del, il progetto definitivo delle opere sostitutive del PL di cui al precedente punto; |
| 8) | con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del è stato approvato lo schema della presente Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra RFI e il Comune derivanti dalla soppressione del passaggio a livello, ivi compresa la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle opere sostitutive, e definire le attività previste nell'ambito del suddetto progetto di investimento ferroviario; |
| 9) | la presente Convenzione regola il complesso degli impegni assunti dalle Parti al peculiare scopo di conseguire un interesse di pubblica utilità - attuazione del Piano di soppressione dei passaggi a livello -, che trova giustificazione nella legislazione speciale di riferimento, di cui la presente Convenzione costituisce momento attuativo; |
| 10) | in considerazione della precedente premessa, il programma per la realizzazione delle opere sostitutive connesse al Piano di soppressione dei passaggi a livello discende direttamente dalle succitate leggi speciali, e non già dalla presente Convenzione, che costituisce mero atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e corrispondenti a logiche di |

pubblica utilità;

11) in esito alla riunione del 06/05/2021 tra RFI e il Comune di Vado, risulta

definito quanto segue:

a) è confermata la progettazione del sottopasso con due uscite intermedie

con rampe ciclopeditoni (Via Sabazia e Via Maestri);

b) sarà a carico del Comune l'acquisizione dei diritti di passaggio nell'uscita

lato mare;

c) è concordato con il Comune che la progettazione della rampa ciclo

pedonale parallela ai binari tra Via Sabazia e Via Ferraris, non oggetto

della presente Convenzione, sarà sviluppata da RFI, ma non sarà inserita

tra gli elaborati relativi alla realizzazione del sottopasso e della rampa

stradale che andrà in CdS;

d) con nota RFI-DIN-DINO.GEA0011P20210000798 del 2/11/2021, RFI

ha trasmesso al Comune il progetto di detta rampa ciclo pedonale non

oggetto della presente Convenzione;

e) il Comune chiede che RFI predisponga il sottopasso all'installazione di

videocamere per la gestione della security del sottopasso, la cui

installazione e successiva gestione e manutenzione saranno, invece, a

carico del Comune.

Tanto premesso e specificato, si stipula la presente Convenzione per la

realizzazione delle opere connesse alla soppressione del P.L. al km 45+417 della

linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (scalo Vado Ligure Z.I.) mediante la

costruzione di un sottopasso ciclopeditoni sottopassante Via Maestri del Lavoro

d'Italia, la linea di raccordo ferroviario e Via Sabazia ed una rampa stradale di collegamento, che utilizzando parte del viadotto ferroviario esistente, permetterà un agevole collegamento tra Via Sabazia e Via Ferraris.

Le Premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 1

OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la soppressione, a cura e spese di RFI, del passaggio a livello individuato al punto n. 6) delle premesse, mediante la costruzione di un sottopasso ciclopedonale sottopassante Via Maestri del Lavoro d'Italia, la linea di raccordo ferroviario e Via Sabazia ed una rampa stradale di collegamento, che utilizzando parte del viadotto ferroviario esistente, permetterà un agevole collegamento tra Via Sabazia e Via Ferraris.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

RFI provvederà, in sostituzione del sopprimendo passaggio a livello, alla costruzione delle opere aventi le seguenti caratteristiche riportate nel progetto definitivo:

- costruzione di un sottopasso ciclopedonale sottopassante Via Maestri del Lavoro d'Italia, la linea di raccordo ferroviario e Via Sabazia per la soppressione del passaggio a livello esistente al km 45+417;
- realizzazione di una rampa stradale che, utilizzando parte del esistente viadotto ferroviario, permetterà in fase definitiva di

	mantenere un agevole collegamento tra Via Sabazia e Via	
	Ferraris in sostituzione del sopprimendo P.L.	
	La nuova viabilità, parallela alla ferrovia sarà del tipo C2 (D.M. Infrastrutture e	
	Trasporti del 05/11/2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione	
	di strade). La carreggiata sarà dunque articolata con due corsie autoveicolari di	
	3,50 m, due banchine laterali di 1,25 m, un marciapiede della larghezza di 1,50 m	
	lato Est ed una pista disabili lato Ovest per il superamento della linea	
	ferroviaria. Il sottovia è costituito da una canna scatolare in c.a. avente	
	dimensioni utili interne di 12,20 m e altezza libera pari a 5,00 m in	
	corrispondenza del piano stradale.	
	La nuova viabilità sarà dotata di idonea segnaletica stradale, sia orizzontale che	
	verticale, nel rispetto della normativa vigente e dopo il preventivo parere del	
	Comune.	
	Dette opere saranno realizzate in base al progetto che, approvato dalle parti,	
	costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, pur non essendo	
	materialmente allegato	
	L'esecuzione delle opere sarà effettuata nei termini e con le modalità ritenuti più	
	opportuni da RFI, con la più ampia facoltà di apportare al progetto tutte le	
	eventuali modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità	
	che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero	
	convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e	
	per le esigenze del servizio ferroviario, senza che il Comune, AdSP MALO e	
	Esso/Infineum possano interferire o avere una qualche diretta ingerenza	
	nell'esecuzione dei lavori o che tale circostanza possa dar luogo ad eventuale	
	richiesta di risarcimento e/o indennizzo da parte degli stessi.	
		7

Del pari RFI, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere, in tutto o in parte, i lavori per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, senza che il Comune, AdSP MALO e Esso/Infineum possano in tale evenienza, pretendere somme e/o indennità di sorta.

AdSP MALO e Esso/Infineum provvederanno, inoltre, senza oneri per il Comune e RFI, a regolare la marcia dei treni nei tratti di raccordo interessati dalla costruzione delle opere sostitutive, affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi contemporaneamente e in condizioni di sicurezza, e non opereranno rivalsa per le spese di sorveglianza e per eventuali opere provvisorie che riterranno necessario eseguire nell'esclusivo interesse del traffico ferroviario.

RFI, acquisite le autorizzazioni necessarie, procederà all'appalto dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché all'osservanza della vigente normativa europea in materia di appalti pubblici.

Per un inquadramento delle opere, si allegano alla presente i seguenti elaborati del progetto definitivo di cui al punto 7 delle Premesse:

allegato 1 planimetria stato di fatto 1.IV0H01D26P9OC0000001A

allegato 2 piano profilo rampa via sabazia 29.IV0H01D26L8NV0100002A

allegato 3 planimetria sottopasso ciclo pedonale 39.IV0H01D26P9SL0100001B

allegato 4 piano profilo sottopasso ciclo pedonae 40.IV0H01D26L9SL0100001A

allegato 5 piano particellare 79.IV0H01D43BDAQ0000001A

ARTICOLO 3

DIRITTO DI PASSAGGIO

La soppressione del passaggio a livello e la relativa realizzazione delle opere sostitutive comportano l'estinzione del diritto di passo pedonale e carraio

attualmente esercitato a mezzo del Passaggio a Livello che interseca la linea ferroviaria al km 45+417 della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (scalo Vado Ligure z.i.), con la conseguenza che il suddetto diritto sarà esercitato dal Comune per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora ed ad ogni effetto di legge, attraverso le opere sostitutive stesse.

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali, ora adducanti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione dell'attraversamento stesso; qualora i suddetti tronchi di strade vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro uso, tale diritto avrà efficacia anche nei confronti di terzi.

ARTICOLO 4

ESPROPRI - COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

RFI eseguirà, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive di cui al presente atto, ivi compresi gli oneri per lo spostamento e/o adeguamento dei pubblici servizi ubicati in posizione incompatibile con le opere sostitutive stesse e che saranno eseguiti a cura degli Enti Gestori stessi

Il Comune, AdSP MALO e Esso/Infineum si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione di RFI le aree di rispettiva proprietà, necessarie per la costruzione di tutte le opere, libere da servitù e da pesi.

Le aree di proprietà di terzi, necessarie per la costruzione delle opere, saranno espropriate da RFI prima dell'inizio dei lavori.

RFI eseguirà, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive di cui al precedente art. 2.

Il Comune provvederà a disporre, su richiesta di RFI, le limitazioni al traffico

stradale o ai sottoservizi necessarie per l'esecuzione delle opere sostitutive,

previa richiesta di RFI da presentare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Analogamente, AdSP MALO e Esso/Infineum provvederanno a disporre, su

richiesta di RFI, le limitazioni al traffico ferroviario da/per i rispettivi siti

produttivi durante l'esecuzione delle opere sostitutive.

Le sopradette limitazioni, qualora necessarie, saranno specificate da RFI e

saranno regolamentate da appositi Verbali di accordi, redatti in contraddittorio

da rappresentanti del Comune, AdSP MALO, Esso/Infineum e di RFI, nel quale

verranno stabilite il tipo e la durata delle limitazioni stesse.

A conclusione dei lavori, RFI provvederà alle attività catastali necessarie sulla

base del nuovo assetto patrimoniale.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONI

Le previste autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere oggetto

del presente Atto sono state ottenute da RFI in particolare con la Conferenza dei

Servizi convocata da RFI ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n.

241/1990 come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/2016, conclusasi con

“Determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con

Disposizione n. 1/AD in data 18 gennaio 2022 ”, trasmessa agli Enti interessati

con nota prot.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEL P.L. –

PENALITA'

A ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2e dopo l'esito positivo dei collaudi

statici delle opere, RFI mediante comunicazione via PEC, inviterà il Comune,

AdSP MALO e Esso/Infineum ad effettuare, congiuntamente e nel giorno

prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori, il cui

esito sarà fatto risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati del

Comune, AdSP MALO, Esso/Infineum e da RFI.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti o

manchevolezze, RFI farà eseguire a spese dell'appaltatore i lavori di riparazione e

di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso sarà fissata

una nuova data per la successiva visita di constatazione di regolare esecuzione

dei lavori.

Attestata la regolare esecuzione dei lavori con la sottoscrizione dell'apposito

verbale di cui al presente articolo e attribuite le opere al Comune con le modalità

di cui al successivo articolo 8, entro trenta giorni dalla data del suddetto verbale,

il Comune ora per allora si impegna a provvedere all'apertura al pubblico

transito delle opere sostitutive oggetto della presente Convenzione e alla

emissione delle Ordinanze di chiusura definitiva delle strade in corrispondenza

del passaggio a livello posto al km 45+417, della linea ferroviaria Genova-

Ventimiglia.

Tali Ordinanze dovranno pervenire a RFI almeno quindici giorni prima della

data di chiusura definitiva delle strade in corrispondenza del passaggio a livello di

cui sopra.

RFI, contestualmente alla decorrenza delle Ordinanze di cui sopra, provvederà a

sopprimere il passaggio a livello mediante modifiche ai propri impianti e

provvederà all'esecuzione delle recinzioni della sede ferroviaria ed alla

demolizione della sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti a raso.

Resta stabilito che il passaggio a livello posto al km 45+417 della linea ferroviaria

Genova-Ventimiglia, una volta soppresso, non potrà essere più riattivato e che per nessuna circostanza potrà verificarsi il contemporaneo utilizzo delle opere sostitutive e del passaggio a livello medesimo.

Qualora il Comune non provvedesse ad emettere le Ordinanze nel rispetto dei termini sopra indicati, e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del suddetto passaggio a livello, il Comune stesso resta obbligato a comunicare a RFI, con comunicazione mediante PEC e motivandone il ritardo, la nuova data di emissione delle Ordinanze ai fini della riprogrammazione della soppressione del passaggio a livello.

Al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori provvederà RFI, mediante propri incaricati.

La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di prolungato esercizio di ciascun passaggio a livello, oltre la scadenza sopra riportata, verrà addebitata al Comune nei modi d'uso entro 30 giorni decorrenti da specifica richiesta di RFI.

ARTICOLO 7

ESONERO RESPONSABILITÀ

Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, compresi AdSP MALO e Esso/Infineum, per qualsiasi causa, ragione od azione a seguito della soppressione del passaggio a livello posto al km 45+417 della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia ed in dipendenza dell'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente Atto.

L'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo, in alcun caso, ad una diretta responsabilità contrattuale nei confronti del Comune, non essendo il

rapporto dedotto in Convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive.

ARTICOLO 8

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

La proprietà del sottopasso, della nuova rampa di approccio al Cavalcaferrovia e della parte di impalcato ferroviario esistente sulla quale insisterà la viabilità stradale, sarà acquisita dal Comune così come meglio dettagliato nel seguito.

La parte di impalcato, già esistente sulla quale insiste la viabilità ferroviaria, resterà di proprietà di RFI.

Gli oneri di gestione, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale situata sopra detto impalcato ferroviario, sarà di competenza esclusiva del Comune. Le due proprietà saranno adeguatamente separate con apposito muro di recinzione.

Tutte le opere, comprese quelle accessorie e conseguenti, inclusi gli impianti di sollevamento per l'allontanamento delle acque meteoriche, s'intendono acquisite formalmente dal Comune all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna.

Dal momento di apertura al transito delle opere sostitutive, il Comune si impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo, conseguentemente, a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale-ciclo pedonale e ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sono ricompresi in questi obblighi anche tutti indistintamente gli impianti di qualsivoglia specie.

Restano fermi gli obblighi di RFI in ordine alla manutenzione e all'eliminazione dei difetti (o manchevolezze) riscontrati nelle opere eseguite qualora alla predetta data non risulti ancora emesso il certificato di collaudo relativo alle opere medesime.

Eventuali inadempienze da parte del Comune agli obblighi di manutenzione di sua competenza, tali da compromettere la stabilità delle opere, la sicurezza o regolarità dell'esercizio ferroviario dei raccordati, non potranno essere in alcun modo imputate a RFI.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune dovesse essere interessata la viabilità adiacente la sede ferroviaria, il Comune dovrà darne avviso ad RFI, che, a suo giudizio, potrà chiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da RFI stessa così come previsto dal DPR 753/80.

Il Comune, che sulla base di quanto sopra esposto, acquisirà la proprietà delle opere di cui all'art. 2 della presente Convenzione, stipulerà un separato atto con AdSP MALO e Esso/Infineum al fine di regolamentare i profili connessi alle attività di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle stesse.

0.

ARTICOLO 9

SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI

LAVORO

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione delle opere, sia in corso dei lavori che in epoca successiva, sarà oggetto di separato accordo tra RFI, o per essa altro soggetto delegato, e il

Comune.

ARTICOLO 10

CORRESPONSIONE CONTRIBUTI

p.m.

ARTICOLO 11

CONDOTTE - ATTRAVERSANTI - MANUFATTI

Il Comune avrà la facoltà di far passare, in corrispondenza dei manufatti principali oggetto della presente Convenzione, la cui proprietà è prevista a carico dello stesso, proprie condutture idriche e fognarie, munite di eventuale adeguata protezione catodica contro la corrosione elettrolitica, collocandole in appositi cunicoli e con l'obbligo di ottenere il preventivo assenso delle Parti a seguito di apposita domanda, corredata da relazione e disegni per la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti.

A RFI è riconosciuto il diritto di prescrivere le misure necessarie per evitare il pericolo di pregiudizio agli impianti ferroviari e l'osservanza delle norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno.

RFI si riserva la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione, qualora gli impianti siano ritenuti incompatibili con la sicurezza del traffico ferroviario.

RFI potrà servirsi delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza dover riconoscere alcun compenso al Comune, previa verifica da parte dei competenti Uffici comunali che quanto sopra non crei pregiudizio alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale.

Il Comune s'impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme vigenti,

anche di carattere regolamentare interno, previste nella legislazione speciale.

ARTICOLO 12

VARIAZIONE MANUFATTI

Il Comune, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze della viabilità stradale.

Qualora, in qualsiasi tempo- per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario, - occorresse, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, ad esclusivo giudizio di RFI, la stessa vi provvederà a propria cura e spese, garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di cui all'art. 2 di questa Convenzione.

In tale evenienza, il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse esigenze della viabilità stradale considerate nella progettazione originaria.

Resta altresì fissato che qualora il Comune intendesse praticare varianti al progetto e, quindi, all'opera sostitutiva da realizzare, su richiesta dello stesso, si provvederà a concordare tali varianti redigendo se necessario nuovi progetti, o parte di essi, e regolamentando i nuovi accordi con apposite Appendici al presente Atto.

ARTICOLO 13

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso in cui le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i diritti

e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detto trasferimento di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ARTICOLO 14

DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione, approvata in bozza dal Comune con delibera di Consiglio Comunale n. del, è valida e vincolante per le parti dalla data di stipulazione ed avrà durata per tutta la vita utile delle opere dedotte in Convenzione.

ARTICOLO 15

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di stipulazione ed esecuzione della

presente Convenzione saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

Per le fasi di stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it

Per il Comune:

Titolare del Trattamento è il Comune di Vado Ligure, rappresentato, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].

Per AdSP MALO

Titolare del Trattamento è l'Autorità, rappresentata, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].

Per Esso/Infineum

Titolare del Trattamento è, rappresentato, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo

email del DPO].

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

ART. 16

RISERVATEZZA

Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione della presente Convenzione non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, salvo tuttavia il caso in cui la Parte

debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità

italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni

siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla

violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che

altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o

documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione della

presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli

obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti

coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato

all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2

(due) anni dalla data di scadenza della presente Convenzione, o dall'eventuale

risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto

oggetto dello stesso.

ARTICOLO 17

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

“Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, non avendo

ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 4 della

Tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131”.

ARTICOLO 18

DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE

Il Comune dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è ... e che il proprio

	domicilio fiscale è	
	AdSP MALO dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è ... e che il	
	proprio domicilio fiscale è	
	Esso/Infineum dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è ... e che il	
	proprio domicilio fiscale è	
	RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il	
	proprio domicilio fiscale è in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma.	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione,	
	esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla	
	competenza esclusiva del Tribunale di Roma	
	La presente Convenzione consta di n..... pagine, ciascuna delle quali è	
	controfirmata dal Sig. del Comune, dal Sig..... di AdSP	
	MALO, dal Sig..... di Esso/Infineum e dal Dirigente di RFI all'uopo	
	delegato.	
	Stipulata in 4 (quattro) originali, una per ciascuna delle parti contraenti.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per il Comune di Vado Ligure	
	Per AdSP MALO	
	Per Esso/Infineum	
	Per RFI	
	ALLEGATI:	
	1 planimetria stato di fatto 1.IV0H01D26P9OC0000001A	
	2 piano profilo rampa via sabazia 29.IV0H01D26L8NV0100002A	

3 planimetria sottopasso ciclo pedonale 39.IV0H01D26P9SL0100001B

4 piano profilo sottopasso ciclo pedonae 40.IV0H01D26L9SL0100001A

5 piano particellare 79.IV0H01D43BDAQ0000001A

	ARTICOLI CONVENZIONE	
	ART. 1 OGGETTO	
	ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE	
	DELLE OPERE	
	ART. 3 DIRITTO DI PASSAGGIO	
	ART. 4 ESPROPRI - COMPETENZA NELL'ESECUZIONE	
	DEI LAVORI	
	ART. 5 AUTORIZZAZIONI	
	ART. 6 CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEL P.L.	
	ART. 7 ESONERO RESPONSABILITA'	
	ART. 8 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE	
	ART. 9 SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI	
	DI LAVORO	
	ART. 10 CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	
	ART. 11 CONDOTTE - ATTRAVERSANTI - MANUFATTI	
	ART. 12 VARIAZIONE MANUFATTI	
	ART. 13 CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI	
	ART. 14 DECORRENZA E DURATA	
	ART. 15 PRIVACY E TRATTAMENTO DATI	
	ART. 16 RISERVATEZZA	
	ART. 17 SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE	
	ART. 18 DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE	